

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 9

D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 11. Sostituzione componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, in rappresentanza del settore Industria. Parziale modifica del D.P.G.R. n. 90 del 05/09/2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 per il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l'art. 12, inerente alla costituzione del Consiglio Camerale, come modificato dal D.Lgs. 5 febbraio 2010, n. 23 e dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219;

visto il D.M. 156/2011 recante "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

visto il D.P.G.R. n. 90 del 05/09/2014 di nomina, tra gli altri componenti, del Sig. Alessandro CHERIO quale componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino in rappresentanza del settore Industria, su designazione congiunta dell'apparentamento tra Collegio Costruttori Edili ANCE Torino, API Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia, CONFINDUSTRIA Canavese, CONF SERVIZI Piemonte - Valle d'Aosta e Unione Industriale della Provincia di Torino;

vista la nota del Presidente della Camera di Commercio di Torino del 09/01/2018 (protocollo di ricevimento n. 1731/A1902A del 10/01/2018), di comunicazione delle dimissioni del Sig. Alessandro CHERIO;

visti gli artt. 10 e 11 del D.M. 156/2011 secondo cui la nomina del sostituto è effettuata sulla base dell'indicazione dell'apparentamento delle organizzazioni imprenditoriali o sindacali o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente da sostituire;

esaminata la designazione del Sig. Antonio MATTIO, in sostituzione del Sig. Alessandro CHERIO, e la relativa documentazione del 23/01/2018 (protocollo di ricevimento n. 6420/A1902A del 24/01/2018), dell'apparentamento tra Collegio Costruttori Edili ANCE Torino, API Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia, CONFINDUSTRIA Canavese, CONF SERVIZI Piemonte - Valle d'Aosta e Unione Industriale della Provincia di Torino;

rilevatane la conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 156/2011;

richiamato il comma 2 bis dell'articolo 4 bis della legge 580/1993 che prevede che per le Camere di commercio, le loro Unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito;

richiamata, a tal fine, la circolare del MISE del 25 maggio 2017 prot. 195797 "Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente decreto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

decreta

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 156/2011, a parziale modifica del D.P.G.R. n. 90 del 05/09/2014, il Sig. Antonio MATTIO, è nominato componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, in rappresentanza del settore Industria, su designazione dell'apparentamento tra Collegio Costruttori Edili ANCE Torino, API Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia, CONFINDUSTRIA Canavese, CONF SERVIZI Piemonte - Valle d'Aosta e Unione Industriale della Provincia di Torino, in sostituzione del Sig. Alessandro CHERIO, dimissionario.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Sergio Chiamparino